

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1970

che autorizza la Repubblica federale tedesca ad escludere dal trattamento comunitario le preparazioni e conserve di mele, senza aggiunta di alcole e di zuccheri, della voce ex 20.06 della tariffa doganale comune, originarie della Repubblica popolare cinese e messe in libera pratica nei paesi del Benelux

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/500/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, che il governo della Repubblica federale tedesca ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, in data 28 ottobre 1970, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario le preparazioni e conserve di mele senza aggiunta di alcole e di zuccheri, della voce ex 20.06 della tariffa doganale comune, originarie della Repubblica popolare cinese e messe in libera pratica nei paesi del Benelux,

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tali prodotti dalla Repubblica federale tedesca, da un lato, e dai paesi del Benelux, dall'altro, provocano delle deviazioni di traffico ;

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dalla Repubblica federale tedesca e potrebbero provocare delle difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, in tali condizioni, è opportuno autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma ;

considerando tuttavia che, per quanto concerne detti prodotti, una proposta di regolamento relativo all'unificazione dei regimi d'importazione applicati dai singoli Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruticoli è all'esame da parte del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole e di zuccheri — in imballaggi immediati di contenuto netto di meno di 4,5 kg — mele

originarie della Repubblica popolare cinese e messe in libera pratica nei paesi del Benelux.

La presente autorizzazione concerne ugualmente le importazioni di detti prodotti per le quali delle domande di licenza sono attualmente e regolarmente in istanza presso l'amministrazione tedesca.

Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata all'applicazione di un regolamento del Consiglio relativo all'unificazione dei regimi d'importazione applicati dai singoli Stati membri nei confronti dei paesi

terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e al più tardi al 30 dicembre 1970.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI
